

N. 254/2001 R.G. V.G.



La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, composta dai:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - dott. Manuela Cantù | Presidente |
| - dott. Daniela Fedele | Consigliere |
| - dott. Vittorio Carlo Aliprandi | Consigliere rel. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa di opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001 promossa con atto depositato in data 4.08.2021

d a

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

in persona del

Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed ivi domiciliato ex lege in via S. Caterina n. 6;

- OPPONENTE

c o n t r o

- OPPOSTA

**Avverso il decreto emesso in data 25.06.2021 nel procedimento per
equa riparazione ex L. 89/2001 n. 5/2020 R.G. V.G**

Conclusioni di parte opponente:

Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Brescia, in riforma del decreto adottato ex art. 3 della Legge 89/2001 (nella parte relativa a _____),

Preliminarmente sospendere il decreto opposto, rilevati i giusti motivi di cui all'art. 5-ter comma 4° Legge 89/2001.

In via principale:

- Accertare l'irrelevanza per la parte ricorrente della posta in gioco della procedura a monte. Conseguentemente rigettare la domanda, stante la presumibile insussistenza di un danno non patrimoniale in capo alla società ricorrente.

Rigettare la domanda per le altre ragioni sopra illustrate.

In via subordinata, ridurre l'importo dell'indennizzo in conformità all'art. 2-bis della Legge 89/2001, come specificato nell'atto di opposizione.

Si chiede infine di condannare controparte al pagamento delle spese della presente opposizione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Conclusioni di parte opposta:

Nel merito: si chiede che la Corte d'Appello di Brescia rigetti l'opposizione; con vittoria di compensi e spese di entrambe le fasi e con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore.

Con ricorso del 7.01.2020,

chiedevano a questa Corte l'accertamento e la liquidazione dell'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura fallimentare

, dichiarato dal Tribunale di Crema in data 19.03.2004 e chiuso con decreto 3.07.2019 dal Tribunale di Cremona per totale mancanza di attivo.

Il ricorso veniva accolto dal Consigliere designato con decreto 25.06.2021 limitatamente alla posizione di e il Ministero era condannato al pagamento in suo favore della somma di € 2.160 oltre spese.

Avverso detto decreto, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione assumendo che il danno era inesistente e che pertanto la parte ingiungente non aveva diritto ad alcun indennizzo.

Più in dettaglio, l'opponente allegava:

- che il concetto di valore di causa doveva essere adattato alla procedura fallimentare;
- che nei fallimenti incipienti, come quello in esame, non vi era alcuna possibilità di equiparare la posta in gioco al valore della causa;

- che nel caso concreto vi era elevatissima probabilità per i creditori di non partecipare ad alcun riparto finale;

- che comunque la posta in gioco era irrilevante alla luce delle condizioni della parte ingiungente, tenuto conto che il valore del credito era di circa € 35.700 a fronte di un patrimonio netto di 1.550 milioni di euro e di un utile consolidato di 68,8 milioni di euro.

Si costituiva _____, che resisteva.

All'odierna udienza, la Corte riservava la decisione.

L'opposizione va rigettata.

I primi tre motivi di impugnazione sollevati dall'Amministrazione opponente possono essere esaminati in via unitaria e nel loro complesso sono infondati.

In linea generale, va premesso che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità ed, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - è al più di sette anni (cfr. Cass. 12.10.2017 n.

23982, Cass. 28.05.2012 n. 8468 e la più recente Cass. 29.09.2020 n. 20508).

L'art. 2 comma 2 bis, aggiunto dal decreto legge 83/2012, ha fissato in sei anni la durata ragionevole di una qualsiasi procedura fallimentare.

In merito all'indennizzabilità del pregiudizio per irragionevole durata di un processo e/o di una procedura presupposta, la Suprema Corte, pur escludendo la configurabilità di un danno *in re ipsa*, dipendente dalla semplice violazione del parametro temporale, ha statuito che *“una volta che sia accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata del ragionevole processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza - nel caso concreto - di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”* (Cass. 1.12.2011 n. 25730, Cass. 2.02.2007 n. 2246). Soccorre anche il precedente costituito dalle SS.UU. 1338 e 1341 del 2004, le quali hanno rimarcato la necessità di interpretare la Legge 89/01 in conformità all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed alla relativa Giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Strasburgo. Proprio alla luce di tale giurisprudenza europea si deve concludere che *“una volta provata la violazione dell'art. 6 CEDU, il danno non patrimoniale deve essere normalmente liquidato alla vittima della violazione senza necessità di alcuna prova, sia pure solo in via*

presuntiva, in quanto ritenuto una conseguenza naturale, anche se non automatica, della violazione medesima, danno che può essere escluso solo in situazioni particolari allorché il protrarsi dei giudizi, o risponda ad un interesse della parte ovvero qualora, della infondatezza della pretesa o delle controdeduzioni sia consapevole la parte stessa”.

Nel caso concreto non è in discussione che la procedura fallimentare presupposta, _____, sia durata quindici anni e un mese, tenuto conto che l’ammissione al passivo risale al 31.05.2004, con uno sforamento di anni nove rispetto alla durata ragionevole fissata *ex lege*.

Parte opponente assume che nelle procedure fallimentari non si può fare riferimento al valore del credito ammesso e che occorre porre l’attenzione alla consapevolezza dello stato dei fatti e non già all’esito del giudizio.

Sotto il primo profilo, invero, Cass. 4.10.2018 n. 24362, ha espressamente sancito in ambito esecutivo, e dunque con *ratio* estensibile alle procedure concorsuali, che, ai fini dell’equa riparaione dovuta al creditore per l’eccessiva durata del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione, il valore della causa, entro il quale deve essere contenuto l’indennizzo, va individuato nell’intero ammontare del credito azionato e non nella sola sua parte rimasta soddisfatta. Pertanto, non si comprende come il valore della causa possa essere ragguagliato, come pretende parte

opponente, alle scarse possibilità di ottenere il pagamento e che, pertanto, sia da considerare “... *oltremodo artificioso allineare il valore reale della posta in gioco al valore nominale del credito ammesso al passivo*”.

Sul punto cfr. anche Cass. 27.04.2018 n. 10176 secondo cui “*L’art. 2 bis della I. n. 89 del 2001, infatti, stabilisce che, anche in deroga ai criteri stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo, la misura dell’indennizzo ... non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Ne consegue che, nel caso del giudizio di verifica dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3 n. 2, L. Fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 L. Fall.), a nulla, almeno a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss. L. L. Fall.)*”

Ancora Cass. n. 11372/19 in caso analogo al presente ove la parte ricorrente era il Ministero della Giustizia afferma che la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice, ma detta disposizione non autorizza le conclusioni a cui è pervenuto il ricorrente giacché, ai fini dell’individuazione della nozione di valore della causa, ivi contemplata, l’ancoraggio di tale nozione, in

materia di processo fallimentare, all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore.

Pertanto, non si comprende come il valore della causa possa essere ragguagliato, come pretende parte opponente, alle scarse possibilità di ottenere il pagamento e che, pertanto, sia da considerare "... *oltremodo artificioso allineare il valore reale della posta in gioco al valore nominale del credito ammesso al passivo*".

Il credito di _____ è stato verificato e vagliato dagli organi della procedura – nel caso di specie trattasi di credito di € 35.777,98 – sicché assumere che un siffatto credito abbia un valore inferiore o prossimo a zero perché in via di estrema probabilità non sarebbe stato soddisfatto è affermazione che collide con gli elementari principi del diritto.

Anche le valutazioni in merito alla consapevolezza delle scarse probabilità di soddisfazione sono irrilevanti: l'ammontare dei crediti insinuati, il basso valore dell'attivo, le possibili azioni revocatorie ed ancora, la speranza di realizzare alcunché o anche la pretesa inattività dopo l'iniziale

istanza di ammissione costituiscono, nel loro insieme, elementi inidonei a fondare il rigetto della proposta domanda di equa riparazione (cfr. Cass. 4.02.2021 n. 2615). Il danno si consuma nell'irragionevole durata della procedura fallimentare presupposta che, nel caso concreto, neppure è giustificata da una particolare complessità (dalle relazioni in atti consta infatti che la procedura abbia ricavato un modesto attivo di circa € 16.000 utilizzato per le spese della procedura).

Il quarto motivo è infondato.

Quanto alle condizioni della parte istante, è innegabile che

, attesa la particolare attività svolta, disponga di un ingente patrimonio sociale e presenti poste di bilancio particolarmente significative, ma nella fattispecie l'entità del credito ammesso al passivo è rilevante e non consente di far applicazione del disposto dell'art. 2 comma 2 quinquies lett. g), nemmeno se rapportato ad una società di grandi dimensioni come è la ricorrente.

Sul tema, va dato atto che l'art. 2 co. 2 sexies della L. 89/2001 prevede una molteplicità di fattispecie in presenza delle quali si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo. Di conseguenza, al realizzarsi di tali fattispecie non può essere riconosciuto l'indennizzo di cui alla stessa legge, salvo che il ricorrente non fornisca una prova contraria volta al superamento di detta presunzione. In

particolare, è espressamente previsto che “*si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: ... g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte*”.

Si tratta di una norma, introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 1 co. 777 lett. d L. 28/12/2015 n. 208, che stabilisce una presunzione *iuris tantum* di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo per quei casi in cui la pretesa azionata nel giudizio presupposto sia inconsistente (*rectius*: irrisoria) finalizzata a contrastare il prevalente orientamento di legittimità secondo cui il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione, deve in ogni caso ravvisare il pregiudizio da irragionevole durata, senza che possa essere addossato al ricorrente alcun onere di allegazione del danno patito a prescindere, dall'esiguità della posta in gioco, la quale, semmai, potrebbe giustificare solo la contrazione della somma liquidabile, ma non la sua esclusione (cfr. tra le molte Cass n. 23048/2007; Cass. 26200/2006).

Alla luce di questa novella, non tutti i casi di definizione del giudizio presupposto oltre i termini di normativamente previsti fondano il diritto a ottenere il riconoscimento dell'equa riparazione, bensì solo quelli che superano una soglia minima di gravità, la quale va valutata in concreto, con riferimento alle “*condizioni personali della parte*” istante e non,

invece, in astratto con riferimento ad una ipotetica determinata soglia monetaria.

La previsione di tale soglia minima di gravità, da valutarsi in concreto, si pone in linea e trova il suo fondamento con la disciplina convenzionale della CEDU, ove al suo art. 35 co. 3 lett. b (come introdotto dal Protocollo n. 14 STCE n. 194) è scritto che “3. *La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: (omissis) (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante* [nella versione originale in lingua inglese “*significant disadvantage*”], *salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno. 4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento*”.

Il suddetto criterio di ricevibilità richiede quindi – alla stregua di quanto previsto dall’art. 2 co. 2 sexies lett. g L. 89/2001 formulato in termini positivi – l’esistenza di un pregiudizio significativo da valutarsi caso per caso.

Alla stregua di questi criteri, non vi sono elementi per poter definire non significativa e irrisoria la pretesa dell’odierna opposta.

Parte opponente va condannata a rifondere le spese di lite della presente fase (€ 510 per fase studio ed € 510 per fase introduttiva) con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Brescia, definitivamente decidendo,

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto impugnato;

Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese della presente fase, liquidate in € 1.020, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Brescia, 15.12.2021

Il consigliere est.

dott. Vittorio Carlo Aliprandi

Il Presidente

dott. Manuela Cantù